

Cambio di residenza in tempo reale

L'art. 5 del Decreto Legge n. 05 del 09 febbraio 2012 convertito in Legge 04 aprile 2012 n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica.

Le istanze di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune e dall'Ester, di cambio di abitazione all'interno del Comune e di emigrazione all'Ester (per i soli cittadini italiani) potranno essere inviate anche in modalità telematica con i moduli predisposti dal Ministero dell'Interno, anziché essere presentati di persona.

La registrazione anagrafica avverrà entro e non oltre due giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda di residenza che dovrà essere effettuata utilizzando i modelli predisposti dal Ministero e che dovranno essere compilati in tutte le parti obbligatorie (la mancanza dei dati obbligatori ne comporta la non ricevibilità).

Gli effetti giuridici della residenza decorrono dalla data di presentazione dell'istanza. La fase di accertamento verrà avviata successivamente e deve concludersi entro 45 giorni.

Se entro il termine suddetto viene constatata la mancanza dei requisiti, il Comune invierà la relativa comunicazione all'interessato e segnalerà la discordanza all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Se il cittadino non risponde o se le motivazioni addotte non vengono accolte, si procederà al ripristino della situazione iniziale.

Si ribadisce che caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero decadranano i benefici acquisiti per effetto delle stesse e dato il rilievo penale di dichiarazioni mendaci verrà effettuata una segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso in cui il Comune, entro il termine di 45 giorni, non effettui la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione si intende confermata.

La pratica di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal richiedente e da tutti i componenti maggiorenni che si trasferiscono. Se non sono presenti è possibile sottoscrivere una delega allegando la fotocopia del documento di identità. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza.

Se la domanda è presentata da un cittadino dell'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B –mentre se è presentata da un cittadino di

uno Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A.

Se il cittadino proviene da uno Stato Estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

I cittadini potranno presentare le domande di residenza o variazioni di indirizzo nei seguenti modi:

- 1) direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune Piazza I° Maggio, 1);
- 2) attraverso posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a:

Comune di Madonna del Sasso – Ufficio Anagrafe –

Piazza I° Maggio n. 1 - 28894 Madonna del Sasso (VB);

- 3) attraverso fax al numero: 0322 – 981900 (allegando copia documento di identità valido dei sottoscrittori);

- 4) per via telematica:

- e-mail: municipio@comune.madonnadelsasso.vb.it

in tal caso la dichiarazione dovrà riportare la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità valido del dichiarante o dei dichiaranti, entrambe dovranno essere acquisite a mezzo scanner;

- p.e.c.: madonna.del.sasso@cert.ruparpiemonte.it

in tal caso la richiesta dovrà essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa dalla Casella di Posta Elettronica Certificata Pec del dichiarante e che l'autore sia identificato dal Sistema Informatico con l'uso della carta di identità elettronica della Carta Nazionale dei Servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione.

Per la modulistica: vedere gli allegati